

Allegato A)

STATUTO

dell'Associazione **"Re Ruggero II d'Altavilla - ETS"**

o anche, in forma abbreviata, **"RAIt - ETS"**



Preambolo - Il Sovrano normanno Ruggero II d'Altavilla (1095-1154) è figura centrale della storia siciliana. Nel 1130 fonda il Regnum Siciliae e ne diviene Re. Questo Regno durerà formalmente sino al 1816, consentendo al Duca di Savoia Vittorio Amedeo II di ottenere il titolo regio nel 1713. Nello stesso 1130 Ruggero fonda le Curiae Generales, primo Parlamento, in senso moderno, in Europa. Nel periodo di massima espansione il Regno di Sicilia si estende dalla zona a nord dell'Aquila e Pescara fino alla Sicilia, Malta e Corfù. Ad esso si aggiunge una larga fascia africana che ingloba parte della Tunisia e della Libia, di cui Ruggero è sovrano, come Re dell'Ifriqiya, dal 1135. Durante il suo regno, Palermo, assunta a capitale, è tra le più belle e ricche città europee e in essa convivono pacificamente greci, latini, arabi, berberi ed ebrei. Agli arabi Ruggero assegna posti strategici dell'amministrazione e dell'esercito. Il Re protegge la cultura e le arti sostenendo l'affermarsi di quella irripetibile architettura detta arabo-normanna considerata dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Incoraggia le scienze chiamando alla sua corte il geografo arabo Al-Idrisi, autore della massima opera cartografica del tempo e del planisfero, ritenuti capolavori assoluti. Il nipote di Ruggero, l'Imperatore svevo Federico Ruggero II, figlio di Enrico VI di Svevia e di Costanza d'Altavilla, prenderà dal prestigio del nonno il suo secondo nome.

Dialogo e serena collaborazione, nel reciproco rispetto, con tutte le culture del Mediterraneo e delle aree geografiche storicamente ad esso collegate. Valorizzazione dell'immenso patrimonio dell'Arte, della Cultura, della Storia, delle Bellezze naturali e della Identità siciliana. Stimolo alla crescita del libero pensiero. Sono questi i valori ereditati dall'opera del grande Sovrano e che ispireranno l'attività dell'Associazione.

Art. 1 - Costituzione e Denominazione - 1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un Ente senza scopo di lucro denominato **"Associazione Re Ruggero II d'Altavilla"** o anche, in forma abbreviata, **"Associazione RAIt"**.

2. A seguito dell'unanime decisione dei Soci firmatari dell'Atto Costitutivo di voler iscrivere l'Ente nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per la durata della stessa, si aggiunge alla precedente denominazione sociale l'acronimo **ETS**, in conformità alla normativa vigente (in seguito l'Ente sarà denominato solo Associazione).

Art. 2 - Sede e Durata - 1. L'Associazione ha Sede legale in Piazza Sant'Agostino n. 2 a Trapani. Essa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, sedi amministrative, in Italia e all'estero, e sezioni locali.

2. La variazione di Sede nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Finalità e Attività - 1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, uguaglianza e non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione Italiana:

- a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone;
- b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- c) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- d) l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- e) la tutela del diritto alla salute, all'assistenza, alla tutela dell'ambiente, all'istruzione, alla formazione, alla cultura e alla dignità della persona;
- f) la non discriminazione per qualsiasi causa;
- g) la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone;
- h) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta a tutte le generazioni;
- i) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito di fragilità sociali;
- j) le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
- k) l'attenzione ai giovani e ai meno giovani.

2. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione, munita, ove occorre, delle necessarie autorizzazioni, si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto lo svolgimento di tutti gli interventi, le operazioni, i servizi, le iniziative, i progetti, i lavori e le opere connesse, correlate, conseguenti, integrative, complementari, accessorie e sussidiarie nei settori della Cultura, di ogni forma attuale e futura di espressione e comunicazione artistica, compresa la fotografia, della Storia, dell'Archeologia, della Letteratura, dello Spettacolo, delle Tradizioni Popolari, dell'Economia, del Diritto, delle Istituzioni, della Salute, del Sociale, della Formazione, delle Scienze e dello Sviluppo Sostenibile, con particolare riferimento alla Sicilia, da realizzare direttamente o tramite Enti culturali, artistici, scientifici e di ricerca, Università, Accademie, Fondazioni, Organizzazioni e Istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, connotate da particolare rilevanza e specifica competenza nei suddetti comparti. Si prefigge, inoltre, di organizzare e realizzare progetti e iniziative, in forma diretta o in collaborazione con Enti, Amministrazioni e Imprese, nazionali e internazionali, volte alla valorizzazione e conservazione del patrimonio intellettuale, letterario, linguistico, storico, archeologico, monumentale, naturalistico, delle tradizioni, dei costumi e dell'identità siciliana.

Considerate le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come definite precedentemente, l'Associazione, pertanto, intende realizzare le proprie finalità attraverso:

- la preparazione, l'organizzazione e la realizzazione di congressi, seminari, convegni di studio, conferenze, eventi e incontri relativi ai campi di propria pertinenza;
- l'attivazione e lo svolgimento di studi e ricerche di tipo culturale, storico, antropologico e artistico;
- la progettazione, l'organizzazione, l'attivazione e la gestione di interventi e servizi attinenti la valorizzazione, la catalogazione e il restauro del patrimonio culturale, archeologico e artistico, oltre che di archivi, collezioni, raccolte, musei e biblioteche, pubbliche e private;

- la preparazione e lo svolgimento di iniziative, studi e ricerche nell'ambito dell'economia e della finanza;
- la progettazione, l'organizzazione, l'attivazione e la gestione di studi e ricerche con riferimento alle opere pubbliche, alle infrastrutture, alle scienze;
- la progettazione e lo svolgimento di studi e ricerche attinenti i principi e gli aspetti giuridici e istituzionali;
- la promozione e la progettazione di iniziative volte alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico, naturale e ambientale del territorio e del mare;
- la promozione e la progettazione di iniziative orientate alla valorizzazione e alla conservazione delle tradizioni popolari e dell'artigianato;
- la promozione e lo svolgimento di iniziative volte a organizzare e a stimolare il dialogo interculturale tra i popoli del Mediterraneo;
- lo svolgimento di attività legate al mondo del turismo, con particolare riferimento a quello sociale, culturale, enogastronomico e religioso;
- lo svolgimento di attività, studi e ricerche legate al mondo dello spettacolo, con particolare orientamento al cinema, al teatro, alla danza e alla musica;
- l'organizzazione di escursioni, percorsi culturali, storico-artistici ed enogastronomici, meeting, feste, mostre, fiere e mercati finalizzati alla promozione del territorio e alla valorizzazione delle sue tradizioni religiose e agroalimentari;
- la realizzazione e la gestione di servizi di promozione, valorizzazione, fruizione e sponsorizzazione di servizi complementari e innovativi afferenti ai beni culturali, monumentali e archeologici;
- l'istituzione di borse e premi di studio, in collaborazione con Istituti scolastici, universitari e di ricerca, italiani ed esteri;
- la realizzazione di iniziative promozionali e divulgative di concetti fondamentali come le emergenze globali, l'educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile, il riciclo dei rifiuti, il risparmio energetico e la qualità della vita;
- la proposizione, l'organizzazione e la gestione di progetti nel campo dello Sviluppo Sostenibile, di rilevanza locale e regionale, in concerto con Enti e organizzazioni, pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- la realizzazione di iniziative promozionali e divulgative legate al mondo della Salute, con particolare riferimento alla prevenzione e alla cura delle malattie;
- la proposizione e la strutturazione di progetti tecnico - organizzativi in campo sanitario, con specifico riferimento a nuove e avanzate tecnologie diagnostiche e curative, in concerto con Centri di ricerca, Imprese e Istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali;
- la realizzazione di attività editoriali, in forma diretta o in collaborazione con Enti, Imprese, Organizzazioni e Istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, mediante l'allestimento, la pubblicazione e la diffusione con qualsiasi mezzo, attuale e futuro, cartaceo, informatico o multimediale, di libri, riviste, stampe periodiche, giornali e notizie relative ai campi di propria pertinenza;
- l'organizzazione e la realizzazione di attività di pubbliche relazioni, di comunicazione e di marketing relative ai settori di propria competenza;



- l'organizzazione e la gestione di attività nel campo dell'istruzione, della formazione professionale, della formazione permanente, dell'orientamento, del perfezionamento, della specializzazione e dell'aggiornamento di qualsiasi natura, la gestione di scuole e master post-diploma e post-laurea, di Accademie e Università private, per conto proprio e/o per conto terzi, anche sotto forma di collaborazione, cogestione e partecipazione con altri soggetti, pubblici o privati, nazionali e internazionali;
- l'organizzazione e la gestione di servizi correlati alle attività del comma precedente come la fornitura di libri nuovi e usati, di materiale didattico e di cancelleria per gli studenti iscritti ai corsi attinenti alla sfera d'azione dell'Associazione, la gestione di immobili e foresterie per studenti e docenti, sia dei corsi attivati e gestiti in proprio che di altre iniziative operanti nel territorio, la gestione di servizi trasporto, mensa e ricreativo - culturali per studenti e docenti, nonché l'attività di coordinamento di altri servizi ad essi collegati.

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità può porre in essere iniziative, svolgere attività ed effettuare operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ottenere concessioni amministrative e ogni altro mezzo, atto o strumento opportuno al raggiungimento degli scopi;
- porre in essere atti o stipulare contratti per il finanziamento, la regolamentazione e la puntuale esecuzione delle attività deliberate;
- porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i cittadini e le Istituzioni;
- dichiarare, se previsto per legge, di volersi accreditare ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille;
- organizzare, allestire e gestire, direttamente o indirettamente, librerie, mostre, musei, eventi, caffè letterari, punti d'incontro e spazi ricreativi, comunque finalizzati al raggiungimento delle proprie finalità;
- gestire in proprio contratti pubblicitari di "sponsorizzazione" delle proprie pubblicazioni e degli eventi organizzati;
- promuovere, costituire, partecipare ad associazioni, consorzi, enti e società con o senza personalità giuridica, anche in veste di socio unico laddove consentito;
- ottenere credito, misure di sostegno e finanziamenti in genere procedendo anche ad operazioni creditizie, finanziarie, bancarie ed altri interventi con ogni tipo di garanzia anche reale;
- accettare lasciti, elargizioni, donazioni, anche di tipo testamentario, nel rispetto delle vigenti norme di legge;
- sottoscrivere atti per la concessione in uso e/o la gestione anche in forma indiretta di beni mobili anche immateriali, immobili, siti e realtà culturalmente, artisticamente, scientificamente e naturalisticamente rilevanti;
- stipulare accordi e convenzioni con Enti, pubblici o privati, finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale;



- promuovere intese anche di carattere associativo o societario con Enti scientifici, di ricerca, culturali, artistici e/o con associazioni o fondazioni con scopi similari, italiani ed esteri;
 - acquisire e cedere, anche su licenza, marchi, brevetti e altri diritti di privativa, inerenti all'attività svolta.
3. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Art. 4 - Soci e Volontari - 1. Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità, che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

3. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore, fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito Registro, aggiornato e custodito dal Segretario, coloro che prestano la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione assicura i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'Associazione inoltre può ricorrere al lavoro dei Soci, il cui eventuale compenso dovrà essere sempre proporzionato all'attività svolta in favore dell'Ente e che dovrà rientrare nei normali valori di mercato per il lavoro eseguito, così da scongiurare il sospetto di un'indiretta distribuzione di utili.

E' comunque il Consiglio Direttivo che stabilisce a verbale le eventuali retribuzioni dei Soci lavoratori.

5. L'Associazione può anche assumere lavoratori dipendenti non affiliati o avvalersi di prestazioni esterne di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. Ai volontari può spettare, se preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo, solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 5 - Requisiti, Modalità di Adesione dei Soci e Membri Onorari - 1. Chiunque, sia persona fisica che giuridica, condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto e intenda essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare i Regolamenti interni, il Codice Etico e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

2. Per i Soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati e, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, a ricoprire una carica elettiva dell'Associazione.

3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione o meno all'interessato.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere comunicata al richiedente entro 30 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri che, se non appositamente convocato, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La decisione formulata dal Collegio dei Probiviri è definitiva e inappellabile.

4. La validità della qualifica di Socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa e al rilascio della Tessera sociale.

5. Il Segretario del Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa, e lo custodisce presso la sede dell'Associazione.

6. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7. A persone che si sono distinte per particolari meriti o a studiosi ed esperti che concorreranno alla realizzazione di progetti e iniziative dell'Associazione, sarà possibile attribuire, su proposta del Presidente e con delibera del Consiglio Direttivo, la qualifica di "Membro Onorario". Colui che acquisirà questo riconoscimento sarà iscritto in un registro, appositamente predisposto, aggiornato e custodito dal Segretario, e, solo su propria richiesta, potrà anche essere ammesso come Socio.

Art. 6 - Diritti dei Soci - 1. I Soci hanno diritto di partecipazione alle attività dell'Associazione. Ogni Socio, purché iscritto nel Libro Soci da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento delle quote sociali, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice Etico, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli Organi dell'Associazione.

2. I Soci hanno diritto a esaminare i Libri e i Registri dell'Associazione, previa richiesta scritta, inviata a mezzo raccomandata A.R., o PEC, all'Organo che li custodisce, con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti documenti potrà avvenire presso la Sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.

I Soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al Socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - Doveri dei Soci - 1. I Soci sono tenuti:

a) all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti interni, del Codice Etico e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi associativi;

b) all'obbligo della riservatezza;

b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;



c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Art. 8 – Perdita della qualifica di Socio e Sanzioni - 1. La qualifica di Socio si perde per recesso, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla Legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione, per esclusione o per causa di morte.

2. Ciascun Socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la Tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle Norme statutarie, dei Regolamenti interni, del Codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli Organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione, ai principi di democrazia interna e in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

4. In tali circostanze, il Collegio dei Probiviri, valutato il comportamento del singolo Socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo scritto;

b) inefficacia temporanea e sospensione della Tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;

c) inefficacia e ritiro definitivo della Tessera ed esclusione dall'Associazione.

5. Il Collegio dei Probiviri adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o dell'infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

6. Il Collegio dei Probiviri dovrà prima contestare per iscritto al Socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 15 giorni, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del Socio, al termine del periodo di 15 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Collegio dei Probiviri. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Contro i provvedimenti disciplinari deliberati dal Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, la cui decisione, assunta con le maggioranze previste per l'approvazione del bilancio, è definitiva.

8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'Esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del Socio senza necessità di alcuna formalità.

9. I Soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

10. Il recesso, l'esclusione o la decadenza del Socio determinano automaticamente la decadenza dalla Carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.



Art. 9 - Patrimonio - 1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

2. Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 - Devoluzione del Patrimonio - 1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto in beneficenza o ad altro ente del Terzo Settore, possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - Scritture contabili e Bilancio - 1. L'Esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione, in relazione all'Esercizio sociale, redige il Bilancio di esercizio, costituito da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di Bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Il Bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

4. L'Associazione redige altresì il Bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

5. Il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale (nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) possono, in alternativa, anche essere portati a conoscenza dei Soci con altre forme di pubblicità, quali, ad esempio, comunicazione scritta mediante raccomandata con R.R, ovvero a mezzo PEC, almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la loro approvazione.

6. L'Assemblea approva il Bilancio di esercizio (unitamente al Bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) con la maggioranza dei Soci presenti, aventi il diritto a parteciparvi, entro 120 giorni dalla sua chiusura e, in via straordinaria, dettata da particolari esigenze, entro 180 giorni. In deroga a queste previsioni statutarie, spesso intervengono Decreti Legge governativi che ne posticipano la scadenza.

7. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il Bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

8. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 12 - Organi dell'Associazione - 1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 - Assemblea dei Soci - 1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo Organo rappresentativo dei Soci dell'Associazione che la costituiscono.

2. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo). E' altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei Soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se è presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in Assemblea, di persona o per delega. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile prevedere un'ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei Soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti in Assemblea, di persona o per delega. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto.

6. Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due Soci.
7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni Socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del Socio che partecipa e vota a distanza.
8. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi nella bacheca della sede dell'Associazione o, in alternativa, da portare a conoscenza dei Soci con altre forme di pubblicità, quali, ad esempio, comunicazione scritta mediante raccomandata con R.R, ovvero a mezzo PEC, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio Presidente.
9. L'Assemblea nomina un Segretario, che può anche essere il Segretario del Consiglio Direttivo, e, all'occorrenza, gli scrutatori.
10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla Legge o da almeno il trenta per cento dei Soci presenti.
11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul Libro delle adunanze dell'Assemblea, curato e custodito dal Segretario del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.
12. Alle adunanze dell'Assemblea può partecipare l'Organo di Controllo monocratico o il suo Presidente, quando nominato in composizione collegiale, mentre possono essere invitati a partecipare, dal Presidente del Consiglio Direttivo, il Presidente del Collegio dei Probiviri e il Coordinatore del Comitato Scientifico, ognuno dei quali con compiti esclusivamente consultivi e senza diritto di voto, intervenendo solo su problematiche attinenti la loro funzione.
- Art. 14 - Compiti dell'Assemblea** - 1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - b) approva il Bilancio di esercizio e il Bilancio Sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) con la maggioranza dei Soci presenti, aventi il diritto a parteciparvi;
 - c) approva i Regolamenti interni, il Codice Etico e le loro modificazioni;
 - d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
 - e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- f) elegge i membri del Consiglio Direttivo, determinandone il Presidente, i due Vice Presidenti, di cui uno vicario, il Segretario, il Tesoriere e i due Consiglieri e stabilendo per essi, eventualmente, sia un compenso forfettario annuale, proporzionalmente al ruolo rivestito, sia i criteri per i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- g) nomina e revoca l'Organo di Controllo, la Società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- h) nomina e revoca i membri del Collegio dei Probiviri, determinandone il Presidente;
- i) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni.
- k) delibera, in modo definitivo, nei casi di ricorso alle decisioni del Collegio dei Probiviri, sui provvedimenti di esclusione di un Socio.

Art. 15 – Consiglio Direttivo - 1. Il Consiglio Direttivo, che è l'Organo di amministrazione dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea. I suoi membri, che sono solo Soci, sono 7 (sette):

- a) Presidente;
- b) due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
- c) Tesoriere;
- d) Segretario;
- e) due Consiglieri.

2. I suoi componenti sono tenuti all'obbligo della riservatezza.

3. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta, eventualmente, un compenso forfettario annuale, proporzionalmente al ruolo rivestito, e un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni. Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 16 - Elezione del Consiglio Direttivo - 1. In apertura dei lavori assembleari per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci elegge una Commissione elettorale, composta da tre membri Soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi; successivamente, dopo la consegna alla Commissione di tutte le liste di candidati contenenti sette nominativi ognuna, con accanto già indicati i corrispondenti incarichi, queste vengono numerate progressivamente nell'ordine di presentazione e rese note ai Soci; non si vota quindi un singolo candidato, ma si vota il numero della lista che contiene sette candidati; in caso di una sola lista, l'Assemblea elegge automaticamente i sette membri del Consiglio Direttivo inseriti in essa; in caso di più liste di candidati, si passa alla votazione, con voto palese o a scrutinio segreto; se una delle liste ottiene un numero di voti superiore alle altre, la Commissione dichiara chiusa la fase elettorale ed eletti i sette componenti della lista più votata; se dovesse verificarsi, invece, una parità assoluta di voti tra due o più liste, si passa alla fase di ballottaggio.

2. In caso di mancanza di uno o più dei suoi componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, non si procede a nessuna sostituzione



fino alla successiva Assemblea dei Soci, che comunque deve essere convocata entro 60 giorni, cui spetta di eleggere, con regole simili a quelle descritte nel comma 1, i sostituti per il reintegro dell'Organo fino alla sua naturale scadenza.

3. Se viene meno la maggioranza dei suoi membri o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, il Presidente dei Probiviri deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo - 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo e-mail, messaggio elettronico o lettera da inviare, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 15 giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio Direttivo è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Esso è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare l'Organo di Controllo monocratico o il suo Presidente, quando nominato in composizione collegiale, mentre possono essere invitati a partecipare il Presidente del Collegio dei Probiviri e il Coordinatore del Comitato Scientifico, ognuno dei quali con compiti esclusivamente consultivi e senza diritto di voto, intervenendo solo su problematiche attinenti la loro funzione.

5. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul Libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, curato e custodito dal Segretario presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo - 1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare, concordemente, ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

2. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre e modificare i Regolamenti interni e il Codice Etico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo Socio, ovvero ratificare l'adesione;
- g) recepire con delibera le comunicazioni, di recesso e di esclusione di un Socio, ad Esso pervenute;

- h) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e dei versamenti aggiuntivi necessari;
- j) elaborare il Bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e il Bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- k) stabilire le eventuali retribuzioni dei Soci lavoratori;
- l) stabilire i criteri per gli eventuali rimborsi ai Volontari e ai componenti degli altri Organi sociali delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- m) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e supervisionare le stesse;
- n) nominare e revocare il Coordinatore, il Vice Coordinatore e i componenti del Comitato Scientifico;
- o) per la conduzione di specifiche aree di attività, anche legate alle deleghe assegnate ai singoli componenti, istituire specifici Dipartimenti aperti alla partecipazione di personalità e competenze esterne.

Art. 19 – Presidente - 1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

2. È eletto dall'Assemblea dei Soci. Anche i due Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea.

3. Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) supervisionare tutte le attività gestionali e operative dell'Associazione;
- d) sottoscrivere gli Atti amministrativi elaborati dall'Associazione;
- e) aprire e chiudere conti correnti e depositi bancari e postali;
- f) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

4. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente Vicario o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

5. In caso di sue dimissioni, il Presidente dei Probiviri deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Segretario - 1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, e, se nominato dall'Assise generale, anche quelli dell'Assemblea dei Soci.

2. Il Segretario è responsabile dell'aggiornamento e della custodia del Libro Soci, del Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, del Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Registro dei Volontari non occasionali e del Registro dei Membri Onorari.

3. È eletto dall'Assemblea dei Soci.

Art. 21 – Tesoriere - 1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la direzione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

E' anche responsabile dei beni, mobili e immobili, e dei valori di proprietà dell'Associazione ma anche di quelli, di proprietà di terzi, eventualmente concessi ad Essa in comodato d'uso. Per la gestione dei conti correnti e dei depositi bancari e postali, inerenti all'Associazione, il Presidente e il Tesoriere avranno firme disgiunte.

2. Il Tesoriere, informandone il Presidente, provvede al pagamento delle spese, mantiene aggiornati e custodisce i Libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio e di Bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

3. È eletto dall'Assemblea dei Soci.

Art. 22 - Organo di Controllo - 1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato e revocato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il Bilancio Sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali e in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale o di una Società di revisione, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. L'Assemblea nomina nel suo seno il Presidente. Esso è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre esercizi, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti non appartenenti all'Associazione e devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. I suoi componenti sono tenuti all'obbligo della riservatezza. Costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 c.c. Il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul Libro dell'Organo di Controllo aggiornato e custodito dallo stesso Organo di Controllo monocratico o dal suo Presidente, quando nominato in composizione collegiale.



8. L'Organo di Controllo monocratico o il suo Presidente, quando nominato in composizione collegiale, può partecipare alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo, con compiti esclusivamente consultivi e senza diritto di voto, intervenendo solo su problematiche attinenti la sua funzione.

Art. 23 - Collegio dei Probiviri e Foro competente - 1. Il Collegio dei Probiviri è l'Organo di garanzia statutaria, dei Regolamenti interni, del Codice Etico e di giustizia interna dell'Associazione.

2. E' composto da cinque componenti, tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi. Nominati e revocati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente dell'Associazione, al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e dei Dipartimenti, tra soggetti, anche non Soci, sono dotati di indubbia moralità e godono di specchiata reputazione nella Società civile e nel proprio ambito di lavoro.

Dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono riconfermabili.

3. Il Collegio si pronuncia sulla regolare applicazione delle norme statutarie, sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come Socio e sulle decisioni di esclusione dei Soci.

4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

Esso è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri relative ai ricorsi sul rigetto della domanda di iscrizione deliberate dal Consiglio Direttivo sono definitive e inappellabili. Contro le decisioni di esclusione di un Socio, decise dal Collegio dei Probiviri, è possibile fare ricorso all'Assemblea dei Soci, la cui decisione è definitiva.

6. I suoi componenti sono tenuti all'obbligo della riservatezza.

7. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale, che viene approvato seduta stante. Questo deve essere trascritto sul Libro del Collegio dei Probiviri che sarà aggiornato e custodito dal suo Presidente.

8. Il Presidente del Collegio dei Probiviri può essere invitato a partecipare alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo, con compiti esclusivamente consultivi e senza diritto di voto, intervenendo solo su problematiche attinenti la sua funzione.

9. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 24 - Comitato Scientifico - 1. Il Comitato Scientifico svolge alte funzioni consultive e di proposta riguardo alle attività dell'Associazione. Su richiesta del Consiglio Direttivo, può anche rilasciare pareri su questioni sottoposte alla sua valutazione.

2. Il Comitato Scientifico può essere composto da Soci, Membri Onorari ed esperti non Soci, con professionalità nei settori di interesse dell'Associazione. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo che ne designa anche il Coordinatore e il Vice Coordinatore.



3. Non possono far parte del Comitato Scientifico i membri del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di controllo e quelli del Collegio dei probiviri. L'incarico dei componenti del Comitato Scientifico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Il Coordinatore del Comitato Scientifico o, in sua assenza o impedimento, il Vice Coordinatore, ne convoca le riunioni, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei all'informazione di tutti i membri di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, con almeno 7 (sette) giorni di preavviso, le presiede e ne nomina, volta per volta, il segretario, per la stesura del verbale. Questo deve essere trascritto sul Libro del Comitato Scientifico che sarà aggiornato e custodito dal suo Coordinatore. Le riunioni possono svolgersi pure in teleconferenza o videoconferenza o mediante analoghi mezzi telematici. Una copia del verbale deve essere inviata al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Coordinatore del Comitato Scientifico inoltre dovrà regolarmente relazionare quest'ultimo sull'attività svolta.
5. Possono essere invitati a partecipare alle adunanze del Comitato Scientifico il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, con compiti esclusivamente consultivi e senza diritto di voto.
6. Il Coordinatore del Comitato Scientifico può essere invitato a partecipare alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo, con compiti esclusivamente consultivi e senza diritto di voto, intervenendo solo su problematiche attinenti la sua funzione.
7. I suoi componenti sono tenuti all'obbligo della riservatezza; l'incarico di componente del Comitato Scientifico è incompatibile con le cariche degli Organi dell'Associazione indicati nell'Art.12;
8. I componenti del Comitato Scientifico si obbligano comunque a osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e il Codice Etico, ove emanati, tutte le deliberazioni sociali e a favorire gli interessi della Fondazione.
9. Delibere, proposte e pareri espressi dal Comitato Scientifico non sono vincolanti.

Art. 25 – Dipartimenti - 1. Per la conduzione di specifiche aree di attività, anche legate alle deleghe assegnate ai singoli componenti, il Consiglio Direttivo può istituire specifici Dipartimenti, aperti alla partecipazione di personalità e competenze esterne, determinandone la struttura e i compiti, stabilendone gli obiettivi, nominandone e revocandone i membri.

2. I componenti dei Dipartimenti sono tenuti all'obbligo della riservatezza.
3. L'incarico di componente di un Dipartimento è incompatibile con le cariche degli Organi dell'Associazione indicati nell'Art.12;
4. I componenti dei Dipartimenti si obbligano comunque a osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e il Codice Etico, ove emanati, tutte le deliberazioni sociali e a favorire gli interessi dell'Associazione.

Art. 26 - Incompatibilità e Ineleggibilità - 1. L'appartenenza al Consiglio Direttivo dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Parlamento Europeo, del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, della Giunta Regionale, del Parlamento Regionale, di Presidente di una Amministrazione Provinciale o di una Città Metropolitana, di membro di una Giunta o di un Consiglio Provinciale o di una Città Metropolitana e di membro di una Giunta comunale o di un Consiglio comunale o di una unione di Comuni, etc.), incarichi amministrativi, decisionali ed esecutivi in organizzazioni

Letto, confermato e sottoscritto in Trapani (TP) il 5 luglio 2024 alle ore 11 e 00:

Andrea de Martino

Eugenio D'Angelo

Giovanni Paterna

Simona Licata

Pietro Foraci

Michele Milazzo

Francesca Paola Crimi

A